



COMUNE di ISOLA DEL LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

COPIA

ORDINANZA N. 92 del 27. GIU. 2013

Prot. n. 9300 del 27 GIU. 2013

OGGETTO: Ordinanza prevenzione rischio incendi boschivi e di interfaccia.

IL SINDACO

Vista la D.G.R. n° 415 del 16.09.2011 avente ad oggetto "Legge regionale 39/2002, art. 64, comma 5. Programma attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Approvazione del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014», pubblicata sul B.U.R.L. n° 37 del 07.10.2011, S.O. n° 169;

Vista la D.G.R. n° 344 del 13.07.2012 avente ad oggetto "L.R. 39/2002, art. 64, comma 5. Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2008-2011. (PIANO A.I.B.). Revisione ed aggiornamento annuale – Anno 2012", pubblicata sul B.U.R.L. n° 35 del 07.08.2012, Supplemento n. 1;

Vista la nota prot. 155981 del 22.04.2013 trasmessa dalla Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti, Area Volontariato Enti Locali Sala Operativa – in atti al prot. 7039 del 30.04.2013 ed avente ad oggetto "Campagna Antincendio boschivo anno 2013";

Considerato che le condizioni meteorologiche, correlate all'abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi e che ciò può arrecare notevole danno per l'incolumità dei cittadini e alla conservazione del patrimonio agro-forestale;

Visto che il periodo di massimo rischio di incendi boschivi è quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre;

Considerato che la Protezione Civile Nazionale segnala che gli incendi di origine umana colposi (o involontari) possono essere causati da comportamenti dell'uomo, irresponsabili e imprudenti, spesso in violazione di norme e comportamenti;

Rilevata l'urgente necessità di eliminare pericolo in atto segnalanti;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Vista la legge n. 225 del 24.02.1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la L.R. n° 39 del 28.10.2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

Vista la Legge 689/81;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, individuato dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno:

- a) è vietato nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo di incendio;


- b) è vietato, in prossimità di boschi, su terreni agricoli, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali e le ferrovie, di accendere fuochi o bruciare le ceppaie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, la sterpaglia, ecc;
- c) In deroga a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), l'uso del fuoco è consentito:
- Per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o strutture similari, nelle aie nei giardini privati e condominiali, con le necessarie precauzioni per evitare il propagarsi del fuoco;
 - Per gli eventi di interesse sociale in occasione di festeggiamenti civili e religiosi, previa autorizzazione delle Autorità competenti;

RICORDA

- a tutti gli aventi titolo (proprietari, curatori, affittuari, ecc.) che provvedere alla rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi boschivi e alla cura dei terreni incolti e abbandonati prossimi alle aree antropizzate riduce notevolmente il rischio di incendi boschivi;
- di non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, in quanto possono incendiare l'erba secca;
- che fumare nei boschi in questo periodo di massima pericolosità, è potenzialmente causa di incendio colposo;
- di non accendere fuochi nel bosco ed usare solo eventuali aree attrezzate, non abbandonando mai un fuoco e prima di andare via di accertarsi che sia completamente spento;
- di non parcheggiare l'auto con la marmitta a contatto con l'erba secca, in quanto se la marmitta è calda potrebbe incendiare facilmente l'erba;
- di non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive, in quanto sono anche un pericoloso combustibile;
- di non bruciare i residui agricoli o l'erba secca, in quanto in pochi minuti potrebbe sfuggire il controllo del fuoco;
- che se si vede qualcuno che non rispetta queste indicazioni, è un dovere di tutti invitarlo a rispettare queste semplici ma importanti regole;

Quando l'incendio è in corso:

- se si avvistano delle fiamme o anche solo del fumo, è dovere di tutti telefonare ai Vigili del Fuoco al numero 115 o al Corpo Forestale dello Stato al numero 1515, o al numero 803.555 della sala operativa della Protezione Civile Regionale per dare l'allarme. Non pensate che altri l'abbiano già fatto. Fornite le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio e, se riuscite, sull'aspetto del fumo, sulla direzione ed intensità del vento;
- si deve cercare una via di fuga sicura. Non fermarsi in luoghi verso i quali soffia il vento, in quanto si potrebbe rimanere imprigionati tra le fiamme e non avere più una via di fuga;
- eventualmente stendersi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile, in quanto il fumo tende a salire e in questo modo si evita di respirarlo;
- se non si ha altra scelta, cercare di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla parte già bruciata e portarsi così in un luogo sicuro;
- l'incendio non è uno spettacolo, non si deve sostare lungo le strade aumentando il rischio di incidenti o intralciando i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire l'emergenza.



COMUNE di ISOLA DEL LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

DISPONE

- 1) nel caso di procurato incendio causato dall'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'Innesco di incendio durante il periodo tra il 15 giugno al 30 settembre, verrà applicata una sanzione ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 da un minimo di € 1.032,91 ad un massimo di € 10.329,14, oltre a quanto previsto dagli articoli specifici del C.P.;
- 2) nel caso di mancata rimozione dei rifiuti già presenti sui terreni privati, o prodotti dagli interventi di pulizia sugli stessi, verrà applicata la sanzione ai sensi degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 620,00;
- 3) che, per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano in vigore tutte le disposizioni previste dall'Ordinanza Sindacale n. 25 del 13.06.2012 prot. 9274 avente ad oggetto "Ordinanza per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con strade ad uso pubblico e con la rete ferroviaria nel territorio del Comune di Isola del Liri";
- 4) che Le competenti Autorità sono demandate per il controllo di cui al presente Atto.
- 5) Che venga inviata copia della presente Ordinanza a:
 - Stazione Carabinieri di Isola del Liri;
 - Prefettura di Frosinone;
 - Polizia Stradale, Sora;
 - Comando dei Vigili del Fuoco;
 - Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento prov.le di Frosinone;
 - Corpo Polizia Locale, Comune di Isola del Liri.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, e la divulgazione attraverso gli organi di informazione.

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Il Sindaco

Luciano Duro

